



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO - PIAZZA CAPRI**

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado
Piazza Monte Baldo, n° 2 - C.a.p. 00141 - Roma (RM) - Tel. 06 / 87183967
Tel. 06 / 95955110 - C.F. 97711760583 - C.M. RMIC8EF00X - CODICE UNIVOCO UFFICIO = UFIO5Z

✉ E-Mail P.e.o. rmic8ef00x@istruzione.it // ✉ E-Mail P.e.c. rmic8ef00x@pec.istruzione.it
✉ E-Mail Docenti personale@icpiazzacapri.edu.it // SITO ISTITUZIONALE https://www.icpiazzacapri.edu.it

Roma, 12/09/2025

Al personale della scuola a tempo determinato

Alla DSGA

Al sito web

OGGETTO: Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale ATA e docente a tempo determinato.

Si informa il personale ATA e docente con contratto a tempo determinato che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo per i docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) utilizzando l'applicativo Axios. Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti). Si ricorda che la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse. La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacità rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

A tal riguardo si riporta uno stralcio dell'ordinanza della Suprema Corte n. 16715/24, che ha enunciato il seguente principio di diritto. "Il personale dipendente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro."

Pertanto, alla luce della suddetta ordinanza della Corte di cassazione n. 16715 del 2024, si invita il personale interessato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti ...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Nel caso in cui il personale destinatario della presente non chieda espressamente la fruizione delle ferie nei periodi sopra indicati, si avvisa che ne conseguirà la perdita del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Lucia Battista